

STATUTO

CONSORZIO IDEA SOCIALE CASTELLI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRASCATI RM VIA SAN
FRANCESCO D'ASSISI 3

Numero REA: RM - 963493

Codice fiscale: 06355481000

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-11-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A	Racc. n. 4539	
	STATUTO	
	CONSORZIO IDEA SOCIALE CASTELLI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA	
	Articolo 1 - (Costituzione -denominazione- sede)	
	É costituito un consorzio di cooperative sociali, ai sensi	
	dell'art. 8 Legge 381/91, in forma di società cooperativa so-	
	ciale denominata: "CONSORZIO IDEA SOCIALE CASTELLI - SOCIETÀ	
	COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Frascati.	
	e potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in	
	Italia che altrove.	
	La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rap-	
	presentanza del movimento cooperativo. La cooperativa potrà	
	operare anche nei confronti dei terzi non soci.	
	Articolo 2 - (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II SCOPO-OGGETTO	
	Articolo 3 - (Finalità)	
	Il consorzio si ispira ai principi che sono alla base del mo-	
	vimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associa-	

zionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna. Operando secondo questi principi intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso il sostegno e il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non. La cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo italiano e della società tutta.

Articolo 4. - (Oggetto sociale)

In relazione ai propri scopi la cooperativa, costituito anche ai sensi dell'art. 8 della legge 381/91, ha per oggetto le seguenti attività:

a) promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative socie con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono di condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e la gestione di attività diverse, industriali, commerciali o di servizi.

b) realizzare, anche inserendo al lavoro ex. art. 4 l. 381/91, persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tec-

	nico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi
	compreso il sostegno finanziario, alle cooperative socie per
	migliorare la loro efficacia operativa;
	c) gestire, sia direttamente che per conto delle cooperative
	socie, servizi socio sanitari e educativi e attività di inse-
	rimento lavorativo di soggetti svantaggiati ex art. 4 l.
	381/91 orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla
	risposta ai bisogni di persone anziane, disabili, tossicodi-
	pendenti, adulti in grave disagio sociale, carcerati, minori,
	emarginati in genere;
	d) gestire attività di formazione e addestramento, realizzate
	anche con l'ausilio della regione e del fondo sociale europeo
	volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica
	nonché specifiche competenze e professionalità di quanti par-
	tecipano all'attività delle cooperative;
	e) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attivi-
	tà lavorativa delle cooperative socie, anche commercializzan-
	done i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubbli-
	ci e privati - direttamente o tramite convenzioni, protocolli,
	gare d'appalto, licitazioni, ecc. - prodotti e servizi;
	f) attuare, sia direttamente che tramite cooperative socie,
	iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e
	degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;
	g) promuovere, coordinare ed eventualmente gestire il rapporto
	con gli enti pubblici e partecipare a gare di appalto, licita-

	zioni private indette dagli stessi, stipulando convenzioni e
	contratti relativi a qualsiasi settore di attività svolta dal-
	le cooperative associate;
	h) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il
	sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;
	i) assumere interessenze o partecipazioni in cooperative, loro
	consorzi ed altre società;
	j) sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti le-
	gislativi che riconoscano le cooperative sociali;
	k) attività di assistenza e consulenza in materia di politiche
	attive del lavoro per persone con disabilità e/o svantaggio
	sociale, sia per le cooperative socie che per soggetti pubbli-
	ci e privati.
	La cooperativa inoltre promuove, svolge e coordina iniziative
	atte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui
	all'art. 4 legge 381/91 attraverso:
	- la gestione, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite
	le cooperative socie, di lavori di sistemazione agraria e fo-
	restale, di progettazione, impianto e manutenzione di verde
	pubblico e privato, di produzione e commercializzazione di
	prodotti ortoflorovivaistici, nonché servizi ambientali in ge-
	nere come spazzamento, gestione di isole ecologiche/piazzole
	per la raccolta differenziata, raccolta e trasporto di rifiuti
	ingombranti, raccolta e trasporto di rifiuti in genere sia da
	avviare al recupero che in discarica;

la gestione di servizi di trasporto merci per conto terzi e attività di custodia e pulizia di strutture sia pubbliche che privata;

- l'acquisizione di commesse di lavoro ed appalti di servizi, anche a norma della legge 381/91 in nome e per conto delle cooperative socie.

La cooperativa può predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal consiglio d'amministrazione.

Nei confronti delle cooperative sociali o dei consorzi tra cooperative sociali che utilizzano marchi o denominazioni sociali concessi in uso dalla cooperativa in modo non conforme a quanto previsto nel regolamento, la cooperativa potrà erogare le seguenti sanzioni:

- monito scritto;

- sospensione temporanea del diritto di utilizzo dei marchi e denominazioni speciali;

- sanzioni economiche;

- divieto di utilizzo con obbligo di pubblicazione di un comunicato stampa che pubblicizzi il medesimo divieto.

	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-
	sa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-
	tura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria come
	attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimen-
	to dell'oggetto sociale necessarie od utili alla realizzazione
	degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indiret-
	tamente, attinenti ai medesimi.
	Nel rispetto delle norme di legge la società potrà assumere
	interessenze o partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre
	imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche
	se costituite sotto forma non cooperativa; potrà aderire a
	consorzi; potrà aderire ad altri enti od organismi economici,
	morali, culturali, assistenziali; potrà partecipare con obla-
	zioni a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e raffor-
	zare i principi del mutuo soccorso ed i legami di solidarietà.
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi
	della legge 31.01.92 n 59 ed eventuali modificative ed inte-
	grative.
	Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel ri-
	spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio con espres-
	so divieto di attività riservate per legge.

Articolo 5.

Il numero dei soci ordinari è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le cooperative, gli Enti e le associazioni che esplicano attività utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere ammessi come soci i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati o comunque chi abbia interessi contrastanti o concorrenti con La Cooperativa.

Articolo 6.

Chi desidera divenire socio sovventore deve presentare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

a) nome, cognome, luogo di nascita e data, domicilio, cittadinanza e professione;

b) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;
se la domanda è inoltrata da società o persona giuridica per divenire socio ordinario deve contenere:

c) la denominazione o la ragione sociale, la sede, la descrizione dell'attività svolta;

	d) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;	
	e) l'organo che ha autorizzato la domanda.	
	Alla domanda dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo	
	e statuto, nonché della delibera dell'Organo che ha autorizza-	
	to la domanda.	
	Gli aspiranti soci devono dichiarare di conoscere ed accettare	
	lo Statuto della Cooperativa nonché il regolamento interno.	
	Articolo 7	
	L'Organo Amministrativo decide sull'ammissione dei soci.	
	Avverso il provvedimento di diniego è previsto, entro il ter-	
	mine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del diniego	
	stesso, il ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'art. 25	
	del presente statuto.	
	Il nuovo ammesso dovrà versare la quota sottoscritta e l'even-	
	tuale tassa di ammissione commisurata alle riserve patrimoniali	
	risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nei modi e nei	
	limiti che verranno stabiliti dall' Organo Amministrativo.	
	Articolo 8	
	I soci ordinari sono obbligati:	
	a) a versare la quota sottoscritta e la eventuale tassa di am-	
	missione, nei modi e nei tempi fissati dall'Organo Amministra-	
	tivo;	
	b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno e le deli-	
	bere legalmente adottate dall'Assemblea e dall'Organo Ammini-	
	strativo.	

I soci sovventori sono obbligati ad attenersi a quanto disposto dalle lettere a) e b) limitatamente alle disposizioni ad esse applicabili.

Articolo 9.

La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per esclusione e per decadenza.

Gli eredi del socio sovventore defunto, nonché il socio receduto, escluso o decaduto, hanno diritto alla liquidazione della quota sociale sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e ai dividendi eventualmente maturati.

Articolo 10.

Il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per ammissione.

L'Organo Amministrativo constata la ricorrenza delle condizioni che legittimano il recesso dei soci e provvede di conseguenza nell'interesse della società.

Spetta inoltre all'Organo Amministrativo deliberare sulla decadenza per i soci che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dalla legge e dallo statuto.

Articolo 11.

L'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, può escludere il socio che:

- non osserva le disposizioni dell'atto costitutivo (e del re-

	golamento interno) oppure le deliberazioni adottate dagli or-
	gani statutari;
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	- prenda parte, senza preventiva autorizzazione dell'Organo
	Amministrativo, ad imprese che siano o possano entrare in con-
	flitto di interessi con la Società Cooperativa.
	Articolo 12.
	Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo a norma de-
	gli artt. 6, 9, 10 e 11 debbono essere comunicate a mezzo di
	lettera raccomandata al socio interessato.
	Articolo 13.
	(Azioni Di Partecipazione Cooperativa)
	La Cooperativa, ricorrendo le condizioni, può emettere azioni
	di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e
	privilegiate nella ripartizione degli utili, in conformità al-
	le disposizioni previste dalla legge n. 59 del 31 Gennaio
	1992, nonché alle eventuali disposizioni modificative e inte-
	grative.
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai
	lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali possono sot-
	toscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i
	soci cooperatori.
	All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni di
	partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel

	rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero
	valore nominale.
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita
	che eccede il valore nominale complessivo delle azioni o quo-
	te.
	La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa
	sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in ma-
	teria, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordi-
	naria dei soci, il quale dovrà altresì precisare:
	1) le modalità ed i termini di versamento delle azioni sotto-
	scritte;
	2) le modalità ed i termini per l'emissione delle azioni ed i
	criteri per la loro trasferibilità;
	Articolo 14. - (Patrimonio Sociale e Bilancio)
	Il patrimonio sociale è costituito:
	a) dal fondo cooperativo, dal capitale sociale della coopera-
	tiva che è variabile ed è formato da un numero illimitato di
	quote ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non supe-
	riore ai limiti stabiliti dalla legge;
	b) dalla riserva ordinaria indivisibile nella misura legale;
	c) da eventuali riserve straordinarie sempre indivisibili;
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura
	di particolari rischi e in previsione di oneri futuri.

Articolo 15

Le quote sociali non possono essere cedute o sottoposte a pegno, o vincolo, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Le azioni detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili.

Articolo 16. - (Esercizio Sociale)

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio consuntivo, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei soci.

Gli eventuali avanzi netti di gestione saranno così ripartiti:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinario indivisibile;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota da distribuire ai soci cooperatori e sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalla legislazione vigente per le cooperative aventi i requisiti mutualistici agli effetti fiscali, ragguagliato al

	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	Il dividendo spettante ai soci sovventori potrà essere maggio-	
	rato, rispetto a quello dei soci cooperatori, fino alla misura	
	massima consentita dalla legge;	
	d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato nei limiti e con le modalità previste	
	all'art. 7 della legge 59 del 31 Gennaio 1992, e successive	
	modificazioni ed integrazioni;	
	e) l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'intero	
	utile sia devoluto al fondo di riserva indivisibile, salvo	
	quanto previsto alla lettera b).	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede	
	il valore nominale della quota dei soci cooperatori.	
	L'Organo Amministrativo dovrà specificare nella relazione al	
	bilancio i criteri seguiti nella gestione sociale per il con-	
	seguimento degli scopi statutari in conformità con il caratte-	
	re cooperativo della cooperativa.	
	Articolo 17. -(Requisiti Mutualistici)	
	Ai sensi dell'art. 2514 c.c.:	
	è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	

è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; le riserve non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita, né all'atto dello scioglimento della società; è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 18.

In caso di scioglimento o liquidazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote versate dai soci ed i dividendi eventualmente maturati deve essere restituito nel seguente ordine:

- rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
- rimborso delle azioni versate dai soci sovventori.

Il residuo deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59 del 31 gennaio 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 19. - (Organi Sociali)

A) - Assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera:

a) sull'esame e approvazione del Bilancio che dovrà aver luogo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel maggior termine di centoottanta giorni, nei casi previsti dalla legge;	
b) elezioni delle cariche sociali;	
c) l'eventuale compenso a Consiglieri e Sindaci;	
d) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto;	
e) tratta inoltre ogni altro argomento riservatole dalle leggi vigenti o che è stato posto all'ordine del giorno;	
f) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 3.	
La convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà fatta mediante avviso contenente l'indicazione del luogo in cui si svolge l'adunanza, che potrà essere stabilito nella sede sociale ovvero in qualunque altro luogo, purché in Italia, l'ordine del giorno, avviso da comunicarsi ai soci con lettera spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza; nell'avviso potrà essere pubblicata la data della seconda convocazione.	
Articolo 20.	
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	

presenti aventi diritto al voto. All'assemblea partecipano,
con diritto di voto, anche i soci sovventori.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso
superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'assemblea comunque deve essere convocata entro trenta giorni
dalla domanda, qualora ciò sia richiesto da almeno un terzo
dei soci aventi diritto al voto, l'Organo Amministrativo potrà
convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla ge-
stione sociale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci
presenti e rappresentati all'adunanza.

Articolo 21.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea, ove la sua
partecipazione non sia possibile, rilasciando regolare delega
firmata da far pervenire prima dell'inizio della seduta.

Esso può farsi rappresentare da un altro socio.

Nelle assemblee ogni socio ha diritto ad un voto.

In nessun caso il socio può farsi rappresentare da amministra-
tori o impiegati della società cooperativa.

B) - Organo Amministrativo

Articolo 22.

La società è amministrata, secondo quanto deciso dai soci in
sede di nomina, da un Amministratore Unico, ovvero da un Con-
siglio di Amministrazione composto da 3(tre) a 9(nove) membri
eletti dall'Assemblea tra i soci o anche tra i non soci.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, lo stesso elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, attribuendo eventuali mansioni specifiche anche ad altri Consiglieri.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 23.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione lo stesso è convocato, nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, dal Presidente ogni volta che egli lo riterrà opportuno o quando sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

L'Amministratore Unico o, in caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, per cui può svolgere ogni attività, ad eccezione di quelle che la legge ed il presente Statuto riservano all'assemblea.

L'Organo Amministrativo può altresì nominare, quando ricorrono le condizioni, il Direttore; parimenti il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri un Amministratore delegato fissandone compiti e funzioni.

Articolo 24.

L'Amministratore Unico o, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione,

ne, ha la rappresentanza e la firma sociale; previa delibera del Consiglio di Amministrazione, se nominato, il Presidente può delegare parte dei propri poteri ad un altro Consigliere, salvo le eccezioni di legge, rappresenta la società in giudizio e può nominare avvocati e procuratori, in qualunque tipo e grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente le sue mansioni ed i suoi poteri spettano al Vice Presidente.

C) - Collegio Sindacale

Articolo 25.

Il controllo legale dei conti della Cooperativa può essere esercitato dal Collegio Sindacale, se nominato, da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti al registro istituito presso il ministero della Giustizia, se nominati.

Verificandosi le condizioni dell'art. 2543 del codice civile, verrà nominato il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri effettivi tra i quali il Presidente, tutti nominati dall'assemblea.

Vengono eletti anche due membri supplenti. I componenti del Collegio, da scegliersi tra gli iscritti, a registro dei revisori legali dei conti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigilia sull'osservanza delle leggi e dell'atto costituti-

vo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale come previsto dalle norme vigenti, laddove non siano stati nominati un Revisore o una società di revisione.

Verificandosi le condizioni dell'art. 2477 c.c., richiamato dall'art. 2543 c.c., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

D) - Collegio Arbitrale

Articolo 26.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa l'interpretazione di questo Statuto o in dipendenza dei rapporti tra i soci o tra essi e La Cooperativa, l'Organo Amministrativo ed i liquidatori, sarà decisa da tanti arbitri quante sono le parti in contrasto, tutti nominati dall'organo arbitrale della CCIAA di Roma, di modo che il costituendo Collegio Arbitrale risulti comunque in numero dispari.

Articolo 27.

Gli arbitri fungeranno da amichevoli compositori e decideranno secondo equità, inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio.

Articolo 28. - (Disposizioni Generali e Finali)

Il presente Statuto potrà essere integrato da un regolamento interno che, predisposto dall'Organo Amministrativo, dovrà essere approvato dall'Assemblea Ordinaria.

Articolo 29.

Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 16, 17 e 18 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Per tutto quanto non previsto, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a responsabilità limitata, rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.

F.to Ubaldo Lucci, Andrea Panno (segue sigillo)